

Verona, 12 settembre 2022

CIRCOLARE TEMATICA

Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale Imprese c.d. non energivore e non gasivore

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il "titolare" del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

1 PREMESSA

Con il DL 21.3.2022 n. 21, pubblicato sulla *G.U.* 21.3.2022 n. 67 ed entrato in vigore il 22.3.2022, sono state emanate misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (c.d. decreto “Ucraina”).

Il DL 21.3.2022 n. 21 è stato convertito con modificazioni dalla L. 20.5.2022 n. 51, pubblicata sulla *G.U.* 20.5.2022 n. 117 ed entrata in vigore il 20.8.2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzati i tratti salienti della disciplina dei crediti per l’acquisto di energia elettrica e gas, con esclusivo riferimento alle imprese c.d. non energivore e non gasivore.

2 CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

In ragione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas, lo Stato ha previsto la facoltà di beneficiare di alcuni crediti d’imposta, la cui entità è diversa a seconda del trimestre di riferimento. Tale possibilità è concessa sia alle imprese energivore e gasivore sia a quelle diverse da quelle appena menzionate.

Nozione di imprese energivore

Per imprese a forte consumo di energia (c.d. energivore) si intendono le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

- operano nei settori dell’Allegato 3 alla Comunicazione Commissione Europea n. C(2014) 200/01 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
- operano nei settori dell’Allegato 5 alla citata Comunicazione (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto lordo (VAL) ai sensi dell’art. 5 del DM 21.12.2017 non inferiore al 20%;
- non rientrano tra i precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ex art. 39 del DL 83/2012.

Inoltre, l’art. 4 del DM identifica i requisiti di intensità del costo dell’energia elettrica rispetto al VAL (almeno 20%) o rispetto al fatturato (almeno il 2%) che le imprese devono dimostrare di raggiungere per l’iscrizione all’elenco.

Per fruire del credito d’imposta in commento, infine, oltre a possedere i requisiti di cui al citato art. 3, è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell’elenco di cui all’art. 6, co. 1, del DM 21.12.2017 dell’anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.

Nozione di imprese gasivore

Per imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. gasivore) si intendono le imprese che congiuntamente:

- operano in uno dei settori di cui all’Allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541;
- hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all’art. 3, co. 1, del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegati in usi termoelettrici.

Come anticipato, nel prosieguo si tratterà solamente la disciplina delle imprese diverse da quelle energivore e gasivore.

2.1 CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA

Secondo Trimestre 2022

Per quanto riguarda l'acquisto di energia elettrica da parte delle imprese non considerate energivore (ex D.M. 21.12.2017), coloro che sono dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW possono beneficiare di specifici crediti d'imposta a partire dal secondo trimestre 2022.

In particolare, viene riconosciuto alle imprese non energivore un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Tale credito viene concesso a condizione che il prezzo medio di riferimento per l'acquisto di energia elettrica nel primo trimestre 2022 (al netto di imposte e di eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Comunicazione del venditore

La maggiore spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica deve essere comprovata mediante le relative fatture d'acquisto.

Per agevolare le imprese nel calcolo del credito spettante, l'art. 2, co. 3-bis, del DL 50/2022 ha introdotto una semplificazione: nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, può richiedere a quest'ultimo una comunicazione nella quale è riportato:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

Il venditore che riceve la richiesta deve provvedere a fornire tale comunicazione entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta.

Le comunicazioni tra venditore ed impresa devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

La medesima disposizione è, in sostanza, prevista anche con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022 (art. 6, co. 5, del DL 115/2022).

Terzo trimestre 2022

Il credito di imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2.2 CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI GAS NATURALE

Secondo trimestre 2022

Per le imprese diverse da quelle a elevato consumo di gas naturale (ex art 5 D.L. 17/2022) è previsto un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel secondo trimestre solare del 2022. Questo a condizione,

innanzitutto, che il gas venga impiegato per usi diversi da quelli termoelettrici e, in secondo luogo, che il prezzo di riferimento del gas naturale riferito al primo trimestre 2022 calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Comunicazione del venditore

La maggiore spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale deve essere comprovata mediante le relative fatture d'acquisto. La semplificazione introdotta dall'art. 2, co. 3-bis, del DL 50/2022 è sostanzialmente replicata anche in tema di calcolo del credito spettante per il consumo di gas naturale: pertanto, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, può richiedere a quest'ultimo una comunicazione nella quale è riportato:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

Il venditore che riceve la richiesta deve provvedere a fornire tale comunicazione entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta.

Anche in questo caso le comunicazioni tra venditore ed impresa devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

La medesima disposizione è, in sostanza, prevista anche con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022 (art. 6, co. 5, del DL 115/2022).

Terzo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

La semplificazione introdotta dall'art. 2, co. 3-bis, del DL 50/2022 è sostanzialmente replicata anche in tema di credito

3 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:

- **esclusivamente entro il 31.12.2022;**
- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.

Vengono riportati nella tabella sottostante i codici tributo da utilizzare nel modello F24.

Codice tributo	Agevolazione
6963	Credito d'imposta per imprese non energivore (II trimestre 2022)
6964	Credito d'imposta per imprese non gasivore (II trimestre 2022)

I crediti d'imposta, inoltre, possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati siano (**FAQ Agenzia Entrate 11.4.2022**; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 1.3 e circ. Agenzia delle Entrate 20/2022).

- sostenute nel trimestre di riferimento, ai sensi dell'art. 109 del TUIR;
- documentate mediante il possesso della fattura di acquisto.

I crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie entro il 31.12.2022, purché siano ceduti per intero: l'utilizzo parziale in compensazione tramite modello F24 da parte del beneficiario non consente, infatti, di effettuare la cessione di quel determinato credito.

La cessione ad altri soggetti avviene senza facoltà di successiva cessione, ad eccezione delle cessioni effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia), per le quali è prevista la possibilità di due ulteriori cessioni.

4 ELIMINAZIONE DEL LIMITE "DE MINIMIS"

L'art. 40-*quater* del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, abrogando l'art. 2 co. 3-*ter* del DL 50/2022 convertito, elimina, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, l'obbligo del rispetto dei limiti "de minimis".

5 IRRILEVANZA FISCALE

Per espressa previsione normativa, i suddetti crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rilevano ai fini della determinazione del *pro-rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini